

Sentenza del 22 marzo 2018 – Presidente: dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: dott.ssa Alessia Busato

La condotta del socio-amministratore di una s.r.l. che consista nell'abusivo esercizio del diritto di voto in assemblea – come, ad esempio, nel caso di ostruzionismo all'approvazione del bilancio d'esercizio – non configura un'ipotesi di responsabilità ex art. 2476 c.c., neppure con riferimento al comma 7 dell'articolo medesimo, dal momento che non costituisce un contributo intenzionale al compimento di un diverso atto gestorio dannoso per la società e dovendosi ritenere presupposto imprescindibile, per l'applicazione della norma in esame, la concorrente responsabilità degli amministratori nella causazione del danno eziologicamente riconducibile all'atto deciso o autorizzato dal socio stesso

La responsabilità dell'amministratore non è invocabile in ordine all'opportunità o meno delle scelte gestionali e della loro eventuale incidenza negativa sul patrimonio societario, dal momento che la sua configurabilità esige piuttosto la ricorrenza di un fatto illecito, ossia di un comportamento che integri la violazione di obblighi specifici, inerenti alla carica, o generali.

Ricorre la situazione di conflitto di interessi del socio allorquando lo stesso sia portatore di un interesse extrasociale – antitetico e incompatibile rispetto a quello societario – che non possa essere perseguito dal socio se non mediante il corrispondente sacrificio dell'interesse societario. Nel perseguire l'interesse extrasociale, poi, il voto del socio in conflitto deve essere determinante per l'approvazione della deliberazione anche solo potenzialmente

dannosa per la società.

Decisione resa con riferimento all'azione di responsabilità esercitata dal socio-persona giuridica di una s.r.l. nei confronti di un socio-amministratore che, in forza di previsioni statutarie, aveva de facto un diritto di veto sulle deliberazioni e assembleari e gestorie.

[Sent. 22.3.2018Download](#)

(Massima a cura di Demetrio Maltese)